

Pubblicato il 09/10/2024

N. 08108/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03440/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3440 del 2024, proposto da Miriam Manzari, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Corte Coi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Isabella Gianelloni, non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il

Lazio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 settembre 2024 il Cons. Sergio Zeuli e udito l'avvocato Federica Corte Coi;

Considerato:

- che la dott.ssa Miriam Manzari ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza n. 4637/2024, che aveva rigettato il ricorso da lei proposto per l'annullamento del provvedimento prot. n. 486 del 26 gennaio del 2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, che l'aveva esclusa dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per mancanza del titolo di accesso;
- detta esclusione è stata disposta perché il titolo di studio di cui è in possesso la ricorrente (Laurea in Lettere "vecchio ordinamento") "manca della seguente annualità (o due semestralità): 1^a annualità: storia contemporanea o moderna", richiesta per la classe di concorso A-12;
- nel gravame l'appellante contesta l'*iter* argomentativo e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo una pluralità di motivi;
- si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'U.S.R. per il Veneto – Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Padova e Rovigo – sede di Padova, resistendo all'appello di controparte;
- in prossimità dell'udienza di merito l'appellante ha depositato ulteriore documentazione;
- all'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che:

- la parte appellante ha evidenziato di essere risultata vincitrice della suddetta procedura concorsuale essendosi posizionata al posto n.88 della graduatoria e la conseguente concreta ed attuale lesione da lei subita in ragione della suddetta esclusione;

Considerato tuttavia che l'appellante ha individuato un solo controinteressato al quale ha notificato copia del presente appello;

Ritenuto, per quanto appena detto, di dover pertanto disporre che la parte appellante proceda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocati in graduatoria per la classe di concorso A-12 – Regione Veneto, dalla posizione n.88 a scendere, procedendo alla notificazione per pubblici proclami del ricorso in appello congiuntamente alla presente ordinanza e alla sentenza appellata, da compiersi con le seguenti modalità:

a) la notifica avverrà tramite la pubblicazione dell'appello, unitamente alla presente ordinanza e alla sentenza appellata, nel sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella pagina riguardante la pubblicazione degli esiti del concorso per cui è causa, da effettuare a pena di decadenza entro il termine di trenta (30) giorni a far data dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte del presente provvedimento;

b) la pubblicazione dovrà permanere per un periodo di almeno quindici (15) giorni continuativi nella suddetta pagina del sito *web* del Ministero;

c) una volta scaduto il termine di pubblicazione, l'appellante dovrà depositare, a pena di decadenza, entro i successivi quindici (15) giorni una certificazione dei competenti Uffici del Ministero appellato, attestante che la pubblicazione è avvenuta con le modalità e per il periodo dianzi indicati;

Ai fini della prosecuzione della discussione del merito viene fissata l'udienza pubblica del 14 gennaio 2025.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con la modalità di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo l'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025.

Riserva al definitivo la decisione sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Consigliere

L'ESTENSORE

Sergio Zeuli

IL PRESIDENTE

Claudio Contessa

IL SEGRETARIO